

ProLitteris

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visiva, cooperativa

SSA

Società svizzera degli autori

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per la gestione dei diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 1

2017 – 2022

Indennità per la diffusione di opere e prestazioni protette in reti via cavo su radioricevitori e su schermi televisivi

Approvata il 28 dicembre 2016 dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini e il 18 gennaio 2017 dall'Ufficio dell'economia pubblica del Principato del Liechtenstein.

Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 3 del 5 gennaio 2017.

Società gerente l'incasso:

SUISSIMAGE

Neuengasse 23

3001 Berna

Tel. +41 31 313 36 36

Fax +41 31 313 36 37

mail@suissimage.ch

1. Definizioni

1.1 Reti via cavo/Cavo-distributori

¹ Sono "reti via cavo", ai sensi della presente tariffa e a prescindere dalla tecnologia utilizzata, le reti via cavo che servono alla diffusione pubblica di opere e prestazioni artistiche protette in Svizzera giusta l'art. 10 cpv. 2 lett. d ed e, rispettivamente giusta l'art. 33 e segg. della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992 (LDA CH) e nel Principato del Liechtenstein giusta l'art. 10 cpv. 2 lett. d ed e, rispettivamente giusta l'art. 37 e segg. della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 19 maggio 1999 (LDA PL).

² Sono "cavo-distributori" ai sensi della presente tariffa i proprietari e/o gli esercenti di tali reti via cavo. Sono equiparati ai cavo-distributori gli operatori che ritrasmettono via reti basate su IP opere e prestazioni su radioricevitori e su schermi televisivi, purché la relativa offerta non sia concessa in licenza in base alla Tariffa comune 2b.

1.2 Opere

Sono "opere" tutte le opere letterarie e artistiche ai sensi della LDA CH o della LDA PL, che sono protette dal diritto d'autore in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

1.3 Diritti di protezione affini/Prestazioni

Per "diritti di protezioni affini" si intendono i diritti, citati all'art. 33 e segg. LDA CH rispettivamente all'art. 37 e segg. LDA PL, sulle "prestazioni" delle artiste e degli artisti interpreti, delle produttrici e dei produttori di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di diffusione.

1.4 Società di gestione

¹ Sono "società di gestione" le società ammesse dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale o concessionate dal governo del Principato del Liechtenstein, ossia ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM.

² SUISSIMAGE è la società gerente l'incasso per la presente tariffa e dunque erogatrice di prestazioni.

2. Diritti

2.1 Definizione della ritrasmissione regolata nella tariffa

¹ La presente tariffa si riferisce alla ritrasmissione simultanea e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi e delle opere e prestazioni ivi contenute su radioricevitori e su schermi televisivi da un organismo di diffusione diverso da quello originario (ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LDA CH e art. 25 cpv. 1 LDA PL) in reti via cavo in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein, purché tali programmi radiofonici e televisivi:

- siano destinati direttamente o indirettamente alla collettività e
- possano essere ricevuti dall'utente finale ovunque in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein con apparecchi normalmente in uso sul mercato (ad es. antenna parabolica di al massimo 120 cm di diametro, decodificatore acquistabile legalmente in Svizzera dai privati)

(ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. e, art. 33 cpv. 2 lett. b, art. 35, art. 37 lett. a e art. 38 unitamente all'art. 22 cpv. 1 LDA CH e art. 10 cpv. 2 lett. e, art. 37 cpv. 2 lett. b, art. 41, art. 42 lett. a e art. 43 unitamente all'art. 25 cpv. 1 LDA PL).

² Il principio della ridiffusione invariata significa che il programma e le opere e le prestazioni ivi contenute non possono essere modificati. Questo principio si riferisce anche alla pubblicità contenuta nel programma. Le reti via cavo sono libere per quanto concerne le fonti d'acquisto dei programmi e la tecnologia di trasmissione utilizzate.

³ Simultaneamente significa che eventuali spostamenti del fuso orario si limitano alla misura determinata dalla tecnologia di trasmissione utilizzata.

⁴ I programmi codificati rientrano nella presente tariffa se il gestore del programma garantisce la libera ricezione da parte delle economie domestiche private in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein o con il suo consenso da parte di terzi nonostante la codifica.

⁵ Sono considerati ricevibili in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per le economie domestiche private senza particolari oneri tecnici e/o finanziari anche i programmi diffusi in Svizzera o all'estero che sono messi a disposizione di reti via cavo con l'autorizzazione dell'organismo di diffusione alla televisione libera in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in altro modo rispetto alla trasmissione satellitare o terrestre (ad es. tramite una linea fissa dedicata).

2.2 Definizione delle offerte di base e delle offerte supplementari

¹ Sono considerate offerte di base ai sensi del n. 4.1 della presente tariffa le offerte radiofoniche e/o televisive più a buon mercato di un cavo-distributore e tutte le offerte radiofoniche e/o televisive contenute nei "bundle" di un cavo-distributore. Per ogni cliente finale solo un "bundle" è considerato offerta di base. I "bundle" sono pacchetti di servizi di un cavo-distributore, che oltre a offerte radiofoniche e/o televisive comprendono in particolare anche servizi Internet e/o di telefonia.

Se il "cavo-distributore", oltre all'offerta di base analogica o digitale remunerata con l'abbonamento di base mensile, offre ai sensi del n. 4.1 altri programmi o bouquet di programmi ritrasmessi, le indennità dovute dal "cavo-distributore" per tali programmi supplementari dovranno essere remunerate in base al n. 4.2 della presente tariffa.

2.3 Prima diffusione

La presente tariffa si riferisce inoltre alla diffusione di opere in musica non teatrale in programmi radiofonici e televisivi ed eventuali diritti di protezione giusta l'art. 35 LDA-CH o l'art. 41 LDA-PL, la cui diffusione nella rete via cavo non rappresenta una ritrasmissione ai sensi del n. 2.1 cpv. 1. Tutti gli altri diritti necessari per la prima diffusione, che non sono assoggettati alla vigilanza federale, devono essere acquisiti contrattualmente.

2.4 Utilizzi non regolati nella tariffa

¹ Rimane escluso da questa tariffa il compenso dei diritti di diffusione di opere e prestazioni contenute in:

- programmi radiofonici e televisivi a pagamento (pay TV, pay-per-view ecc.; art. 22 cpv. 3 LDA CH e art. 25 cpv. 3 LDA PL);
- programmi che non sono ricevibili in nessuna parte della Svizzera e/o del Principato del Liechtenstein (art. 22 cpv. 3 LDA CH e art. 25 cpv. 3 LDA PL).

² La ritrasmissione tramite convertitori e reti IP ad apparati terminali mobili e schermi di PC costituisce l'oggetto di altre tariffe (TC 2a e TC 2b). Se un cliente finale riceve un programma ritrasmesso che può essere usufruito sia tramite schermi TV (TC 1) sia tramite apparati terminali mobili o schermi di PC (TC 2b), è dovuta un'unica indennità in base alla TC 1.

³ La messa a disposizione di opere e prestazioni trasmesse o ritrasmesse ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. f, art. 33 cpv. 2, lett. c, art. 35 e art. 37 lett. b della LDA CH rispettivamente dell'art. 10 cpv. 2, lett. f, così come dell'art. 37, cpv. 2 lett. e, 41 e 42 LDA PL mediante altoparlanti o televisori in alberghi, ristoranti, negozi, sale d'aspetto, ecc., costituisce l'oggetto di altre tariffe (TC 3).

3. Autorizzazione ed esonero

3.1 Autorizzazione

Chi ritrasmette programmi radiofonici o televisivi in reti via cavo in simultanea e senza modifiche, necessita di un'autorizzazione da parte delle società di gestione, che nel caso del

pagamento della fattura in termine utile risulterà come emessa dalla SUISSIMAGE per l'intero periodo oggetto della fatturazione.

3.2 Esonero

Con il rilascio dell'autorizzazione e con l'adempimento delle condizioni tariffarie, il cavo-distributore viene esonerato dalle rivendicazioni finanziarie di terzi per l'utilizzazione di opere e prestazioni conformemente alla presente tariffa, purché tali rivendicazioni siano fatte valere in virtù del diritto vigente svizzero e/o del Principato del Liechtenstein.

4. Indennità

4.1 Indennità di base per l'offerta di base (analogica o digitale)

¹ Per le reti via cavo che

a) diffondono sia **programmi radiofonici che televisivi**, l'indennità per l'offerta di base per raccordo abbonato ammonta a:

	<u>mensilmen</u> <u>te</u>		<u>annualme</u> <u>nte</u>
per i diritti d'autore	CHF 1.755	risp.	CHF 21.06
per i diritti di protezione affini	CHF 0.585	risp.	CHF 7.02
complessivamente	CHF 2.34	risp.	CHF 28.08

b) diffondono **esclusivamente programmi televisivi**, l'indennità per l'offerta di base per raccordo abbonato ammonta a:

	<u>mensilmen</u> <u>te</u>		<u>annualme</u> <u>nte</u>
complessivamente	CHF 1.67	risp.	CHF 20.05

² Per economie domestiche che ricevono **esclusivamente programmi radiofonici**, l'indennità dovuta dai cavo-distributori ammonta a:

	<u>mensilmen</u> <u>te</u>		<u>annualme</u> <u>nte</u>
complessivamente	CHF 1.64	risp.	CHF 19.68

³ Per i cavo-distributori che richiedono un canone d'abbonamento mensile inferiore a CHF 15.- per programmi radiofonici e/o televisivi (solo per offerte stand alone, ossia per offerte radiofoniche e/o televisive compresa la funzione di registrazione, ma non per i "bundle" in cui sono comprese altre funzionalità come telefono o Internet) continuano ad applicarsi senza variazioni le tariffe vigenti fino al 31 dicembre 2016 ai sensi di una disposizione particolare, ossia come segue:

	<u>mensil-</u> <u>mente</u>		<u>annual-</u> <u>mente</u>
• Offerte con radio e televisione	CHF 2.18		CHF 26.16
• Offerte solo con televisione	CHF 1.56		CHF 18.72

Queste tariffe speciali saranno fatturate solo se il cavo-distributore presenta una specifica domanda al momento dell'inoltro del questionario (n. 5.1) e comprova che il canone d'abbonamento mensile fatturato (IVA esclusa) ai propri clienti è inferiore alla summenzionata

soglia. Chi si appella a questa disposizione dovrà conteggiare separatamente eventuali offerte supplementari di cui al n. 4.2 della presente tariffa.

4.2 Indennità supplementare per ricavi ottenuti da offerte supplementari

¹ Se, oltre all'offerta di base, il cavo-distributore offre ai suoi clienti o ai clienti di terzi programmi supplementari dietro il versamento di un'indennità supplementare ai sensi del n. 2.2, la cui diffusione via cavo rappresenta una ritrasmissione ai sensi del n. 2.1, o bouquet di programmi composti esclusivamente da tali programmi, sul ricavo lordo conseguito nell'anno precedente dai consumatori finali si dovrà versare un'indennità supplementare in ragione del 9% per i diritti d'autore e del 3% per i diritti di protezione affini, per un totale del 12%.

² Se, oltre all'offerta di base, il cavo-distributore offre ai suoi clienti o ai clienti di terzi bouquet di programmi composti sia da programmi di ritrasmessi sia da programmi di prima diffusione, dietro versamento di un'indennità supplementare ai sensi del n. 2.2, sui ricavi lordi conseguiti nell'anno precedente dei consumatori finali il cavo-distributore dovrà versare:

- sul 90% di tali ricavi un'indennità come da Tariffa Comune Y;
- sul 10% di tali ricavi lordo un'indennità in base alla presente tariffa in ragione del 9% per i diritti d'autore e del 3% per i diritti di protezione affini, per un totale del 12%.

Il calcolo dei ricavi lordi determinanti conseguiti dal cavo-distributore viene effettuato per l'intero bouquet in base allo schema di calcolo della TC Y. Questa ripartizione percentuale è valida per i bouquet di programmi formati al massimo da 10 programmi; se un bouquet comprendesse più di 10 programmi, questo regolamento vale solo nel caso in cui la percentuale di prima diffusione di tutti i programmi contenuti ammonti al minimo al 10%; altrimenti l'intero bouquet viene conteggiato in base alla TC 1 e non è dovuta alcuna indennità in virtù della TC Y.

³ La presente tariffa non regola i programmi radiofonici o televisivi a pagamento supplementari conteggiati separatamente, né i bouquet supplementari composti esclusivamente da tali programmi a pagamento, per i quali si applica la Tariffa Comune Y.

4.3 Imposta sul valore aggiunto

Le indennità previste nella presente tariffa sono da intendersi IVA esclusa. Se, in ragione di un obbligo fiscale oggettivo cogente o dell'esercizio di un diritto di opzione, va conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, essa deve essere pagata dal cliente come onere supplementare, all'aliquota fiscale applicabile (attualmente: aliquota normale dell'8,0%/aliquota ridotta del 2,5%).

4.4 Sconto per associazioni

Le associazioni svizzere di cavo-distributori che riscuotono dai loro soci le indennità e le informazioni conformemente alla presente tariffa per conto delle società di gestione e le trasmettono in blocco a SUISSIMAGE adempiendo tutti gli obblighi tariffali e contrattuali ricevono uno sconto del 5 %.

5. Conteggio e pagamento

5.1 Conteggio

¹ I cavo-distributori comunicano a SUISSIMAGE il numero di tutti gli abbonati da loro serviti con l'offerta di base analogica o digitale e, se del caso, il numero delle economie domestiche il cui abbonamento si limita ai programmi radiofonici.

² I cavo-distributori, inoltre, comunicano a SUISSIMAGE i ricavi lordi conseguiti nell'anno precedente tramite programmi supplementari in abbonamento (ovvero le indennità pagate dal consumatore finale), nonché le reti locali rifornite di tali offerte supplementari.

³ Per le offerte OTT va notificato nel giorno di riferimento il numero di clienti finali che hanno attivato il servizio. Le offerte gratuite a scopi promozionali non saranno considerate per un mese intero.

⁴ Quale giorno di riferimento vale il 1° gennaio di ogni anno oppure il primo giorno del trimestre successivo alla messa in esercizio.

⁵ Le comunicazioni devono pervenire entro 30 giorni a decorrere dal giorno di riferimento.

5.2 Fatturazione

¹ SUISSIMAGE emette la sua fattura per conto delle società di gestione sulla base dei dati ricevuti.

Se i dati non vengono trasmessi nei termini fissati, SUISSIMAGE è autorizzata a emettere una fattura sulla base di stime.

5.3 Rettifica della fatturazione

¹ Quando SUISSIMAGE emette una fattura sulla base di stime, il cavo-distributore ha diritto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, di fornire i dati di cui al n. 5.1.

² Se i dati vengono forniti entro la scadenza, l'indennità calcolata sulla base dei dati ricevuti è maggiorata del 10%. In caso contrario, diventerà definitiva l'indennità stimata da SUISSIMAGE.

³ L'obbligo di pagamento per una rete via cavo termina nel momento in cui il servizio di diffusione via cavo viene dismesso. Quando l'attività di una rete viene fondamentalmente limitata, il cavo-distributore ha diritto, su presentazione di un giustificativo adeguato, di richiedere una rettifica della fatturazione a partire dal momento della limitazione.

5.4 Pagamento

¹ Le fatture per l'anno in corso vengono emesse da SUISSIMAGE per l'offerta di base in rate semestrali il

- 31 marzo
- 30 settembre.

² La fatturazione relativa alle offerte supplementari dell'anno precedente viene effettuata di volta in volta il 31 marzo.

³ Tutte le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

5.5 Richiami

Per le indennità scadute SUISSIMAGE è tenuta a inviare un richiamo scritto al cavo-distributore e ad impartirgli una scadenza supplementare prima di adire altre vie.

5.6 Numero di abbonati regressivo

¹ Se il numero di abbonati notificato da un cavo-distributore in conformità del n. 5.1 cpv. 1 per l'offerta di base di una rete locale è inferiore rispetto a quello notificato il 1° gennaio dell'anno precedente e la diminuzione del numero di abbonati supera il 10% del valore dell'anno precedente, ma è di almeno 100 abbonati, il cavo-distributore in questione riceve sulla fattura del primo semestre un bonifico pari a 3/8 dell'indennità annuale pagata l'anno precedente su tale differenza (differenza x 4,5 mesi x indennità mensile).

² Nel caso di membri di associazioni, tale bonifico viene effettuato sulla fattura collettiva intestata all'associazione e sarà dedotto dall'importo totale dovuto dall'associazione, qualora il totale degli abbonati notificati dall'associazione sia diminuito di almeno 5000 unità rispetto all'anno precedente.

³ L'aumento del numero di abbonati nel corso di un anno è già considerato nelle aliquote tariffarie e non sarà corretto a posteriori.

⁴ L'applicazione del n. 5.6 è limitata al periodo di validità della presente tariffa.

5.7 Possibilità di controllo

SUISSIMAGE può fare verificare e confermare dal proprio organo di controllo la correttezza dei dati notificati da un cavo-distributore.

6. Informazioni

6.1 Principio

¹ Per ogni rete via cavo, il cavo-distributore comunica a SUISSIMAGE i programmi radiofonici e televisivi diffusi o ritrasmessi nell'ambito dell'offerta di base, nonché i periodi di diffusione qualora essi non coincidano con il periodo di fatturazione.

² Inoltre, i cavo distributori comunicano a SUISSIMAGE quali programmi o bouquet di programmi supplementari vengono offerti, quanti clienti hanno abbonato ai singoli programmi supplementari o i bouquet di programmi e a che prezzo vengono fatturati al cliente finale.

6.2 Informazioni speciali

Le modifiche fondamentali nella composizione dell'offerta di programmi del cavo-distributore devono essere comunicate a SUISSIMAGE entro 30 giorni.

6.3 Conseguenze della mora

¹ Per le informazioni mancanti di cui al n. 6.1, SUISSIMAGE è tenuta a inviare un richiamo scritto al cavo-distributore intimandogli una nuova scadenza.

² Se il cavo-distributore non risponde all'intimazione entro i termini, SUISSIMAGE ha il diritto di esigere una multa convenzionale fino a Fr. 250.-- per singolo caso e di intraprendere le ricerche necessarie a spese del cavo-distributore.

7. Periodo di validità

¹ La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022.

² Il periodo di validità della presente tariffa si proroga automaticamente di un altro anno al massimo fino al 31 dicembre 2026 se una parte contraente non inoltra una disdetta scritta all'altra parte contraente 14 mesi prima della scadenza. Una tale disdetta non esclude un'ulteriore domanda di proroga alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

³ Se, nonostante la scadenza della presente tariffa e l'inoltro della domanda di approvazione, non è ancora entrata in vigore la tariffa successiva, il periodo di validità della presente tariffa si rinnova in via provvisoria fino alla scadenza del termine d'impugnazione contro la decisione d'approvazione della Commissione arbitrale concernente la tariffa successiva.

8. Revisione anticipata

¹ In caso di mutamento profondo delle circostanze, la tariffa può essere riveduta prima della scadenza.

² Un motivo di revisione anticipata della tariffa può sussistere se in un'altra tariffa vengono concesse condizioni più vantaggiose ad altri gestori di programmi ritrasmessi senza che le aliquote tariffarie ridotte siano giustificate da un ricavo lordo inferiore.